

N. 173151 del REPERTORIO N. 43109 della RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

COPIA

Il ventinove ottobre duemilaventi,
nel Comune di Pojana Maggiore, presso la Sala Polifunzionale
G. Geremia in via Trieste n. 5/A, alle ore venti e minuti cin-
que;

Il 29 ottobre 2020;

Avanti a me dottor Michele Colasanto, Notaio in Arzignano, con
studio in Corso Garibaldi n. 35, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

è presente il signor:

- VERONESE ADELINO, nato a Noventa Vicentina il 2 aprile 1943,
domiciliato a Noventa Vicentina in via Alighieri n. 26.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità persona-
le io Notaio sono certo, mi dichiara che sono convenuti innan-
zi a me Notaio in questo giorno, ora e luogo, per tenere l'as-
semblea straordinaria di seconda convocazione i soci dell'As-
sociazione "Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in
Italia - I Giovanniti - Sezione di POJANA MAGGIORE", con sede
in Pojana Maggiore, via Giovanni XXIII n. 9, (codice fiscale:
00903330249), associazione non riconosciuta, iscritta al Regi-
stro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Re-
gione Veneto al n. VI0093, per deliberare sugli argomenti di
cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale
le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa starà
per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 8
dello statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo signor
Veronese Adelino, che constata e fa constare che all'assemblea
sono presenti, in proprio o a mezzo di regolari deleghe n. 46
(quarantasei) soci su un totale di n. 55 (cinquantacinque) so-
ci, come risulta dall'elenco dei soci ammessi e partecipanti
all'assemblea, che approvato dai presenti e sottoscritto dal
costituito previa visione, al presente atto si allega sotto la
lettera "A", omessane la lettura per volontà del costituito su
conforme parere dell'assemblea;

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo i signori Vero-
nese Adelino (Presidente), Pantano Orfeo, Pavan Patrizia,
Chiumento Dario e Fedele Renato;

- che sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti i
signori Cavion Gabriele (Presidente), Meneghini Eva e Trevisan
Maurizio;

- che per ciò la presente assemblea è validamente costituita e
atta a deliberare, giusta anche regolare avviso di convocazio-
ne inviato a tutti gli aventi diritto nelle forme e nei tempi
statutariamente previsti.

Indi gli intervenuti dichiarano gli oggetti da trattarsi nella
presente assemblea nel seguente

REGISTRATO
A VICENZA
il 04/11/2020
al n. 31297 Serie 1T

Ordine del giorno

- Adeguamento statutario in base al Dlgs. n. 117 del 3.07.2017.

Il Presidente dell'assemblea, assumendo la parola, sottolinea la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto dell'associazione per adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore e necessarie per iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore, nel momento in cui esso sarà operativo, evidenziando che, con l'occasione, si è proceduto a rivedere interamente lo statuto dell'associazione.

In particolare, il Presidente si sofferma sui punti più qualificanti dello statuto che intende sottoporre all'attenzione dell'assemblea, e che riguardano l'introduzione dell'acronimo O.D.V. (Organizzazione di Volontariato) nella denominazione, tal che la stessa diventerà "OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - I GIOVANNITI Sezione di Pojana Maggiore O.D.V.", la riformulazione degli articoli sulle finalità e scopi dell'associazione, sull'ammissione, sui diritti e doveri degli associati, nonché l'introduzione di nuovi articoli inerenti il bilancio di esercizio, l'organo di controllo, il revisore legale dei conti, i libri sociali, i volontari, l'eventuale personale retribuito dall'associazione e le convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Ultimata la relazione del Presidente, viene aperta la discussione e nessuno dei presenti chiede la parola.

Indi, il Presidente mette ai voti la proposta di abrogare il vigente statuto e di adottarne uno nuovo, rispondente alla Riforma del Terzo Settore, secondo il testo illustrato dal Presidente nella sua relazione.

La proposta, con le maggioranze statutariamente previste e con voto espresso per alzata di mano, viene approvata con il voto unanime degli associati presenti in proprio e per delega, senza alcun voto contrario e con l'astensione della sola signora Cestaro Alessia;

il nuovo testo di statuto, composto di 21 (ventuno) articoli, approvato dai presenti e sottoscritto dal costituito previa visione, al presente atto si allega sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane.

Il costituito dichiara che di compendio del patrimonio dell'associazione vi sono attualmente i seguenti autoveicoli per cui si autorizza la trascrizione del presente atto con esonero per il competente Conservatore del P.R.A. da ogni responsabilità al riguardo:

- Autoveicolo ARICAR targato FY950GW;
- Autovettura FIAT AUTO SPA targata DF512TK;
- Autoveicolo VOLKSWAGEN targato DV351XM;
- Autoveicolo ARICAR targato FK607CZ.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore venti e minuti trentotto.

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte a carico dell'associazione di cui viene redatto verbale.

Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su sei facciate di due fogli e da me letto al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore venti e minuti quaranta.

F.TO: ADELINO VERONESE

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)



CROCE DI SAN GIOVANNI

S.O.G.IT.

I GIOVANNITI

OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI - ONLUS

- Sezione di Pojana Maggiore (VI)

Autorizzazione Regionale all'esercizio di attività sanitaria con decreto n.88 del 22 febbraio 2019

Iscrizione Albo Regionale del Volontariato al n.0093 -

36026 POJANA MAGGIORE (VI) - Via Giovanni XXIII n. 9 - C.F. 00903330249

-tel.e fax 0444-794038 ; e mail: info@sogitpojana.it

Allegato A

Raccolta N. 43109

Repertorio N. 43151

Elenco Soci alla data del 29.10.2020

Assemblea straordinaria

Nr.	Cognome	Nome	Firma presenza	Delegato
1	ANDRETTO	LUCIANO	<i>Luciano Andretto</i>	
2	ANDRIOLO	ROSANNA		
3	BARBIERI	DARIO	<i>Dario Barbieri</i>	
4	BENEDETTI	CORRADO	<i>Corrado Benedetti</i>	
5	BERNARDI	SERENO	<i>Sereno Bernardi</i>	
6	BIANCULLI	Annita	<i>Annita Bianculli</i>	<i>Delegato</i>
7	BRESSAN	Alberto	<i>Alberto Bressan</i>	
8	BONGIORNO	LUCA	<i>Luca Bongiorno</i>	
9	BROJANIGO	MARTA	<i>Marta Brojanigo</i>	
10	CALDARO	CLAUDIO		
11	CAVION	GABRIELE	<i>Gabriele Cavion</i>	
12	CERVELLIN	DANIELE		
13	CESTARO	ALESSIA	<i>Alessia Cestarò</i>	
14	CHIUMENTO	DARIO	<i>Dario Chiumento</i>	
15	CHIUMENTO	AMEDEO	<i>Amedeo Chiumento</i>	
16	CORRADIN	LUCIO	<i>Lucio Corradin</i>	<i>Delegato</i>
17	CRESTALE	ENRICO PIETRO	<i>Enrico Crestale</i>	
18	CURTI	SIMONETTA	<i>Simonetta Curti</i>	<i>Delegato</i>
19	DAL MASO	RAFFAELLO	<i>Raffaello Dal Maso</i>	<i>Delegato</i>
20	DI BARTOLOMEO	NICOLA	<i>Nicola Di Bartolomeo</i>	<i>DELEGATO</i>
21	FEDELE	RENATO	<i>Renato Fedele</i>	
22	FERRARO	MARCO	<i>Marco Ferraro</i>	<i>Delegato</i>
23	FERRIAN	LARA	<i>Lara Ferrian</i>	
24	GEMETTO	NICOLO'	<i>Nicola Gemetto</i>	
25	GINNATO	LUCA		
26	LOMBARDO	LUIGI	<i>Luigi Lombardo</i>	
27	MANDRUZZATO	PAOLINO	<i>Paolino Mandruzzato</i>	
28	MANTOVANI	DONATO	<i>Donato Mantovani</i>	
29	MENEGHINI	EVA	<i>Eva Meneghini</i>	
30	MILAN	CLAUDIA	<i>Claudia Milan</i>	
31	MORELLO	MARIA	<i>Maria Morello</i>	
32	ORLANDI	LUCIANA		
33	PANTANO	ORFEO	<i>Orfeo Pantano</i>	
34	PARISE	KATIA	<i>Katia Parise</i>	<i>DELEGATO</i>

35 PAVAN	PATRIZIA	Pavan Patrizia
36 PELLIZZARI	EMILIO	Pellizzari Emilio delegato
37 PERTILE	MARIA PIA	Pertile Maria Pia
38 PITTONI	GIOVANNI	Pittoni Giovanni
39 QUATTRIN	FERNANDO	Quattrin Fernando
40 ROMANELLO	LAURA	Romanello Laura delegato
41 ROSSETTO	EMMA	Rossetto Emma
42 TIRELLI	RENZO	Tirelli Renzo
43 TREVISAN	MAURIZIO	Trevisan Maurizio
44 VACCARO	DARIO	Vaccaro Dario
45 VACCARO	MICHELA	Vaccaro Michela DELEGATO
46 VERGOLI	CARLA	Vergoli Carla
47 VERONESE	ADELINO	Veronese Adelino
48 VICENTINI	FORTUNATO	Vicentini Fortunato
49 ZAMPERLIN	GIANNI	Zamperlin Gianni
50 ZANELLATO	ANGIOLETTA	Zanellato Angioletta
51 ZAPPON	EZIO	Zappon Ezio
52 ZONTA	Walter	Zonta Walter

MELOTTI	CHRISTIAN	Non in regola con il tesseramento
PICCOLI	GIOVANNI	Non in regola con il tesseramento
TOADER	LAURA	Non in regola con il tesseramento

Adelmo

Adelmo



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O.D.V.
"OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - I
GIOVANNITI Sezione di Pojana Maggiore O.D.V."**

Art. 1

(Denominazione, sede, durata ed emblema)

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", un'Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "OPERA DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA - I GIOVANNITI Sezione di Pojana Maggiore O.D.V.", successivamente indicata come Associazione, con sede legale in via Giovanni XXIII n. 9 nel Comune di Pojana Maggiore (Vicenza), codice fiscale 00903330249, e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto, ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei Soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

La sua sigla è: S.O.G.IT. CROCE DI SAN GIOVANNI - I GIOVANNITI Sezione di Pojana Maggiore O.D.V., Associazione non riconosciuta.

L'emblema e anche il sigillo dell'Associazione consiste in una croce bianca a otto punte su fondo rosso, con la scritta S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI in nero su anello bianco contornato in nero.

Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello Statuto, nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, lettere b), d), v), w) e y) del Codice del Terzo Settore, di seguito descritte, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

b) interventi e prestazioni sanitarie: servizi di trasporto socio sanitario e di emergenza urgenza a mezzo di autoambulanza;

d) iniziative di formazione ed informazione sanitaria;

v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

y) attività di Protezione Civile (ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni) e per la tutela dell'ambiente.

In particolare, l'attività dell'Associazione si concretizza nelle seguenti opere:

COPIA

Allegato "B"

Raccolta N. 43109

Repertorio N. 173151

1. la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri;
2. la rappresentanza a livello locale, nazionale ed internazionale delle Associazioni appartenenti;
3. la tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sia sul territorio nazionale che all'estero, del volontariato organizzato;
4. lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
5. l'assistenza, la promozione ed il sostegno dei diritti dell'infanzia e delle adozioni internazionali e la cooperazione internazionale;
6. la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento del trasporto socio sanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
7. la promozione e il coordinamento dei servizi sociali, socio sanitari e assistenziali;
8. la promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente;
9. il perseguire con spirito cristiano esclusivamente fini di solidarietà e di pubblica utilità;
10. la promozione e gestione di iniziative di formazione e informazione sanitaria;
11. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro anche in collaborazione con organizzazioni private e Pubbliche Amministrazioni;
12. corsi di educazione sanitaria e primo soccorso a diversi livelli di approfondimento per aziende (Legge 626/94), scuole, società sportive, privati cittadini;
13. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale del JOIN (JOHANNITER ORDER INTERNATIONAL) seguendo le indicazioni e competenze di S.O.G.IT. Nazionale;
14. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

(Ammissione, numero degli associati e requisiti)

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, altre organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in numero non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle O.D.V. associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per le persone fisiche;
- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, per gli Enti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- nel caso in cui l'associato fosse un E.T.S. lo stesso avrà diritto ad un solo voto in assemblea e il potere di voto sarà esercitato dal legale rappresentante e/o da delegato dell'E.T.S..

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni, motivarlo e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera e se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 5 del presente Statuto (morte, recesso, esclusione).

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 (sette) Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro 1 (un)

anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e sottoscrivono la quota associativa.

Sono Volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi come Volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione e all'approvazione del programma dell'attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per:

- a) esclusione;
- b) recesso;
- c) decesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, arreca danni materiali o morali all'Associazione oppure non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata entro il termine fissato dall'Organo d'Amministrazione, può essere escluso

dall'Associazione.

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato che può ricorrere contro il provvedimento entro 1 (un) mese dalla comunicazione ricevuta a mezzo raccomandata o P.E.C..

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo d'Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Il Socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

(Assemblea)

L'Assemblea Generale può definirsi:

- Ordinaria;
- Straordinaria.

Entrambe sono costituite dai Soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea valgono per tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabi-

liti per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro la fine del mese di aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad 1 (un) voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da 1 (un) altro associato mediante delega scritta riportata in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 (un) associato.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associati (Organo di Amministrazione e Organo di controllo, se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi (Art. 28 del Codice del Terzo Settore) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21, c. 2 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera con la maggioranza qualificata lo scioglimento (ex Art. 21, c. 3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 1 (uno) degli associati presenti, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria ha la seguente competenza:

- modifica lo Statuto con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre la stesura del bilancio consuntivo dell'anno e del bilancio di previsione dell'anno successivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 1 (uno) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per una durata pari a 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati, in possesso dei requisiti previsti dal Codice Etico.

Riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'Art. 2382 del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli Amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'Art. 26 del Codice del Terzo Settore (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono riferibili a terzi che non siano iscritti nel suddetto Registro

Unico Nazionale.

Art. 9

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti (nominati dall'Assemblea) a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca o per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno 1 (un) mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Ogni qual volta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Vice Presidente, già nominato tra gli appartenenti dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10

(Organo di controllo)

La nomina di un Organo di controllo è obbligatoria, salvo modifiche ministeriali, quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi, 2 (due) dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate: Euro 220.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero);
- dipendenti occupati di media: 5 (cinque) unità.

La composizione ed il funzionamento dell'Organo sono disciplinati dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11

(Il Revisore legale dei conti)

La nomina di un Revisore legale dei conti (Art. 31, c. 1 del Codice del Terzo Settore) è obbligatoria, salvo modifiche ministeriali, quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi, 2 (due) dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate: Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media: 12 (dodici) unità.

Art. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività di raccolta fondi;
 - attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore (D. LGS. 117/2017).
- Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi degli Artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio predisposto dall'Organo di Amministrazione viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (30 aprile) e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di

Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;

- libro dei verbali dell'Organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione nelle modalità preventivamente concordate e in presenza di un componente dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17

(Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. I limiti massimi e le condizioni sono preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione e, comunque, sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Volontari (Art. 33 del Codice del Terzo Settore).

Art. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'Art. 56 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente,

presso la sede dell'Associazione.

Art. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile, nonché dallo Statuto Nazionale S.O.G.IT..

F.TO: ADELINO VERONESE

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)